

Sentenza n. 437/2026 pubbl. il 20/01/2026

RG n. /2025

Repert. n. /2026 del 20/01/2026

N. R.G. 12460 /2025



TRIBUNALE ORDINARIO di Milano

SECONDA CIVILE - Crisi d'Impresa

Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati

Dott. Caterina Macchi Presidente

Dott. Rosa Grippo Giudice

Dott. Lorenzo Lentini Giudice rel

ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 206 e segg.

nella controversia iscritta al n. r.g. 2025 promossa da:

contro

OPPONENTE

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per parte opponente:

“ *In via pregiudiziale*, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della [] in ordine alle avverse domande di accertamento e declaratoria di nullità dei contratti-fonte del credito e di responsabilità per i presunti danni arrecati alla [] ed autorizzare l'estensione del contraddittorio alla []

In via principale e nel merito, ammettere, per le ragioni suesposte, la [] quale cessionaria dell' [] al passivo della procedura di liquidazione giudiziale n.

366/2024 della [] per complessivi € 291.102,82 al chirografo, di cui:

- € 10,00 per saldo debitore del c/c n. 102043206 derivante dall'apertura di credito di € 30.000,00 per elasticità di cassa accordata il 28 febbraio 2022 e valida sino al 21 agosto 2023, assistita dalla garanzia per le PMI costituito presso la Mediocredito Centrale s.p.a. ex art. 2, c. 100, lett. a), della l. 23 dicembre 1996, n. 662 n. 3684680;

- € 95.151,56 per saldo debitore del c/anticipi su documenti n. 103210358 derivante dall'apertura di credito di € 300.000,00, utilizzabile per «anticipi d'importo proporzionale a quello dei crediti che ci avrete ceduto o incaricato di incassare, relativi a fatture di nostro

Firmato Da: CATERINA MACCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 264b9a1c61e3744623acae08f0888cf19



Sentenza n. 437/2026 pubbl. il 20/01/2026

RG n. /2025

Repert. n. /2026 del 20/01/2026

gradimento» accordata il 28 febbraio 2022 e assistita dalla garanzia per le PMI costituito presso la Mediocredito Centrale s.p.a. ex art. 2, c. 100, lett. a), della l. 23 dicembre 1996, n. 662 n. 3684715;

- € 163.762,11 per il saldo di fatture anticipate in ragione dell'affidamento di € 240.000,00 «per finanziamenti in euro/divisa estera per l'esecuzione di disposizioni di pagamento verso l'estero a valere sul contratto quadro per rapporto n. FE/00000005410250» accordato il 28 febbraio 2022 e assistita dalla garanzia per le PMI costituito presso la Mediocredito Centrale s.p.a. ex art. 2, c. 100, lett. a), della l. 23 dicembre 1996, n. 662 n. 3684613, di cui;

- € 11.503,26 per saldo debitore del finanziamento import n. 5634862;

- € 12.496,00 per saldo debitore del finanziamento import n. 5636376;

- € 10.403,00 per saldo debitore del finanziamento import n. 5641188;

- € 7.200,00 per saldo debitore del finanziamento import n. 5645838;

- € 13.977,00 per saldo debitore del finanziamento import n. 5647184;

- € 3.888,00 per saldo debitore del finanziamento import n. 5650594;

- € 1.332,00 per saldo debitore del finanziamento import n. 5650598;

- € 11.665,50 per saldo debitore del finanziamento import n. 5664530;

- € 9.180,00 per saldo debitore del finanziamento import n. 5664742;

- € 10.000,00 per saldo debitore del finanziamento import n. 5668494;

- € 10.290,75 per saldo debitore del finanziamento import n. 5671298;

- € 10.000,00 per saldo debitore del finanziamento import n. 5671302;

- € 10.000,00 per saldo debitore del finanziamento import n. 5677994;

- € 8.876,00 per saldo debitore del finanziamento import n. 5679064;

- € 10.857,00 per saldo debitore del finanziamento import n. 5682348;

- € 10.000,00 per saldo debitore del finanziamento import n. 5685898;

- € 12.093,60 per saldo debitore del finanziamento import n. 5689446;

- € 32.179,15 per il finanziamento chirografario n. 2211669 stipulato il 19 ottobre 2022;

In via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento della subordinata domanda di accertamento di responsabilità e condanna dell' al risarcimento dei presunti danni causati alla ammettere comunque la l al passivo della procedura di liquidazione per i crediti, tutti, summenzionati, dichiarando inoperante e/o inopponibile alla cessionaria l'eccezione di compensazione formulata ex adverso;

In via istruttoria, nominare un CTU contabile, affinché, sulla base dei bilanci degli esercizi 2019, 2020 e 2021, e dei prospetti dati della Centrale dei Rischi relativi alle mensilità 11/2021 e 12/2021, valuti lo stato economico-finanziario della s.r.l. e la sua eleggibilità a nuovi affidamenti e mutui nel 2022 e, sulla base dei dati di bilancio dell'esercizio 2022, individui i fattori che hanno determinato il dissesto"

Per parte resistente

"In via principale

Accertare e dichiarare la nullità dei contratti per linee di credito e finanziamenti concessi nel febbraio ed ottobre 2022 da in favore della come identificati in narrativa, trattandosi di illecita concessione del credito in violazione di legge e, conseguentemente, respingere, poiché infondato in fatto e diritto, il ricorso in opposizione ex artt. 206-207 CCII notificato da confermando il decreto di esclusione del credito del Giudice Delegato emesso in data 26.02.2025 ad ogni fine di legge;

In via subordinata

In caso di ritenuta validità dei contratti di concessione del credito per cui è causa accertare e dichiarare la responsabilità di per tutti i danni patrimoniali arrecati a

... a seguito dell'illecita concessione del credito alla stessa, da commisurati all'aggravamento del dissesto in misura almeno pari al credito azionato di euro 291.102,82= o



Sentenza n. 437/2026 pubbl. il 20/01/2026

RG n. /2025

Repert. n. /2026 del 20/01/2026

nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa e, conseguentemente, *compensare* a mente dell'art 155 C.C.I.I. il credito così accertato in capo a con il credito azionato dall'opponente sino a concorrenza del dovuto confermando il decreto di esclusione del credito del Giudice Delegato emesso in data 26.02.2025 ad ogni fine di legge.

In via istruttoria

Confutata la rilevanza delle produzioni avversarie, si chiede venga disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile volta a determinare, sulla scorta dei bilanci d'esercizio e di ogni altra documentazione allegata, nonché di ogni ulteriore documentazione contabile che la curatela mette sin d'ora a disposizione del nominando C.T.U.:

la situazione economico-patrimoniale e finanziaria di e la meritevolezza della stessa alla concessione del credito nel febbraio ed ottobre 2022;

il momento dal quale la a seguito della riduzione del capitale sotto il minimo di legge, ha proseguito l'attività d'impresa a fini non conservativi in violazione di legge, nonché per la determinazione dei danni patrimoniali cagionati secondo il criterio di cui all'art 2486 comma 3 c.c. tra la data in cui si è verificata la causa di scioglimento e quella di apertura della liquidazione giudiziale.

Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre accessori, C.p.a. ed Iva di legge".

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Le prospettazioni delle parti

Con ricorso ex art. 208 c.c.i.i. del 21-22.10.2024, chiedeva l'ammissione al passivo di ("la Procedura") in liquidazione giudiziale per il complessivo importo di **Euro 291.102,82 al chirografo**, così suddiviso:

- Euro 10,00 per saldo debitore di conto corrente, derivante da un'apertura di credito di Euro 30.000,00, accordata il 28.02.2022 e valida sino al 31.08.2023, assistita da garanzia statale all'80% per piccole e medie imprese presso Mediocredito Centrale S.p.A.;
- Euro 95.151,56 per saldo debitore di conto anticipi su documenti, derivante da un'apertura di credito di Euro 300.000,00, accordata il 28.02.2022, assistita sempre da garanzia statale;
- Euro 163.762,11 per saldo di fatture anticipate in ragione di un affidamento di Euro 240.000,00 accordato il 28.02.2022, assistito sempre da garanzia statale;
- Euro 32.179,15 per finanziamento chirografario stipulato il 19.10.2022 di originari Euro 45.000,00.

Con decreto del 26.2.2025, comunicato il 3.3.2025, il Giudice Delegato respingeva la suesposta domanda di ammissione al passivo con la seguente motivazione: *finanziamenti "illecitamente concessi, poiché hanno permesso, quale conseguenza, la prosecuzione dell'attività d'impresa della società già in stato di decozione, con conseguente aggravamento del dissesto ed anche in mancanza di qualsivoglia documentazione attestante la valutazione del merito creditizio, avendo la curatrice collocato la perdita del capitale sociale almeno dal 2019"* (doc. n. 1).

Con ricorso del 31.03.2025, (nel frattempo divenuta cessionaria, a seguito di contratto stipulato in data 12.11.2024 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, del credito asseritamente vantato da) proponeva opposizione allo stato passivo, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande avversarie e contestando, nel merito, il preteso carattere abusivo dei finanziamenti.

Sotto il primo profilo, l'opponente, quale cessionaria del credito per cui è lite, evidenzia di non essere succeduta negli eventuali obblighi risarcitori gravanti su in quanto nella nozione di accessori del credito ceduto ex art. 1263, primo comma c.c., non rientrerebbero le azioni risarcitorie che scaturiscono dall'inefficacia del contratto stesso, o dal contegno tenuto dal cedente (Cass. Civ., 28.04.1967, n. 776).



Sentenza n. 437/2026 pubbl. il 20/01/2026

RG n. /2025

Repert. n. /2026 del 20/01/2026

Nel merito l'opponente allega che, al momento dell'erogazione dei finanziamenti, la documentazione di bilanci denotava uno stato di crisi temporanea della società, ma non di decozione, e confermava la sussistenza della continuità aziendale.

Nel ricorso l'opponente si sofferma diffusamente sui dati finanziari e sulle analisi condotte dalla banca finanziatrice, chiedendo in ogni caso lo svolgimento di una c.t.u. contabile a conferma delle proprie deduzioni tecniche.

Con memoria di costituzione del 19.09.2025 la Procedura espone le ragioni per le quali la banca avrebbe dovuto astenersi dalla concessione dei finanziamenti, intervenuti dopo un progressivo deterioramento della marginalità e consistenti perdite di esercizio nel 2022, sintomatiche di una dinamica strutturale di squilibrio manifestatasi già negli esercizi precedenti, acuita da un livello eccessivo di indebitamento bancario.

Secondo la procedura la Banca avrebbe dovuto procedere all'erogazione del credito solo in base ad una valutazione *ex ante* di superamento della crisi da parte dell'impresa, o almeno di proficua permanenza della stessa sul mercato, alla luce di ragionevoli prospettive di risanamento.

Viceversa la Banca non avrebbe richiesto alla società un progetto di risanamento aziendale, né piani, documenti, notizie o effettuato approfondimenti.

La condotta della banca, consistente dunque nella concessione, con dolo o colpa, di finanziamenti ad un'impresa versante in una situazione di difficoltà economico-finanziaria e priva di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del finanziatore per violazione dei doveri di prudente gestione (Cass. Civ., n. 1387/2023 e Cass. Civ. n. 24725/2021).

Ne consegue, ad avviso della procedura, la nullità dei contratti di credito per cui è lite per illiceità della causa, derivante da contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume economico, avendo la Banca violato il divieto di non aggravare, con operazioni dilatorie, il dissesto di un'impresa in situazione di difficoltà finanziaria e priva di reali possibilità di superamento della crisi (Cass. Civ., n. 16706/2020).

In subordine, in caso di riconosciuta validità dei contratti, la Procedura eccepisce un credito risarcitorio, derivante dalla condotta della banca (colpevole di avere mantenuto artificiosamente in vita un imprenditore in stato di grave crisi) quantificato in almeno Euro 291.102,82, pari all'entità del finanziamento effettivamente ottenuto da Centro Food S.r.l., chiedendo comunque lo svolgimento di una C.T.U. contabile ai fini della puntuale quantificazione del danno da aggravamento del dissesto ex art. 2486, terzo comma, c.c..

Tale eccezione viene proposta dalla Procedura in via riconvenzionale, al fine di far valere la compensazione ex art. 155 c.c.i.i., atteso che la pretesa creditoria avversaria e la correlativa pretesa risarcitoria della Procedura originano entrambe da fatto anteriore all'apertura del concorso.

In sede di note di replica si rileva l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione ex art. 155 c.c.i.i. per due ordini di ragioni: in primo luogo, ai sensi del secondo comma della predetta norma, la compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda a cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, o nell'anno anteriore; in secondo luogo, il patrimonio di _____ è separato ed a destinazione vincolata ai sensi della Legge 30.04.1999, n. 130, sicché i debitori ceduti non potrebbero opporre al cessionario, in compensazione, controcrediti vantati verso il cedente (Cass. Civ., 30.08.2019, n. 21843).

All'esito del ricorso e della memoria di costituzione, il contraddittorio si è articolato con la concessione da parte del g.i. alle parti di termini per il deposito di note conclusive e note di replica. Quindi all'udienza del 10.12.2025, dopo la precisazione delle conclusioni, il g.i. ha investito il Collegio dell'intera causa, ivi incluse le istanze istruttorie e pendenti



Sentenza n. 437/2026 pubbl. il 20/01/2026

RG n. /2025

Repert. n. /2026 del 20/01/2026

2. Le valutazioni del Collegio

Preliminarmente il Collegio osserva che non è in contestazione tra le parti il *quantum* del credito fatto valere dal cessionario al chirografo (€ 291.102,82), sulla scorta delle causali specificamente indicate nella domanda di ammissione e ribadite con il ricorso in opposizione: la materia del contendere, infatti, attiene in via principale alla validità dei rapporti di finanziamento sottostanti e, in subordine, alla esistenza di un controcredito, di natura risarcitoria e di importo almeno pari al credito avversario, che la Procedura eccepisce in compensazione.

A tale riguardo giova premettere, sotto il profilo procedurale, che la domanda svolta in via subordinata dalla Procedura (“in caso di ritenuta validità dei contratti di concessione del credito per cui è causa accertare e dichiarare la responsabilità di _____ per tutti i danni patrimoniali arrecati a _____ a seguito dell’illecita concessione del credito alla stessa... E, conseguentemente, compensare a mente dell’art 155 C.C.I.I. il credito così accertato in capo a _____ con il credito azionato dall’opponente _____ s.r.l. sino a concorrenza del dovuto”) va qualificata, al di là del tenore letterale, come “eccezione riconvenzionale”, trattandosi di titolo che la Procedura fa valere ai fini della compensazione e “sino a concorrenza del dovuto”, avuto riguardo altresì al principio secondo cui la tipicità del presente rimedio e le sottese esigenze di celerità processuali non consentono la proposizione di domande riconvenzionali (Cass. Civ. ord. 20/21490).

Muovendo dalla questione principale che anima il contraddittorio tra le parti, il Collegio ritiene, in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022, che eventuali patologie emerse a carico del processo di valutazioni del merito creditizio del cliente, cui è tenuta la banca in forza di disposizioni settoriali nazionali e sovranazionali oltreché in esecuzione dell’obbligo di comportarsi secondo correttezza e buona fede, non incidano sul giudizio di validità del contratto di finanziamento, fatte salve le ipotesi in cui la stessa legge preveda testualmente la sanzione della nullità in conseguenza della violazione di precetti imperativi (cfr. disposizioni del d.lgs. 385/93 in materia di “credito ai consumatori”).

In particolare le citate S.U., intervenute in tema di conseguenze della violazione del limite di finanziabilità nella disciplina del mutuo fondiario, al fine di identificare “in concreto gli indici sintomatici della imperatività della norma, onde consentire al giudice di dichiarare la nullità anche nel silenzio del legislatore” (nullità virtuale), richiama quelle norme “che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti o (con diversa espressione) alle norme inderogabili concernenti la validità del contratto (cfr. Cass. SU n. 26724 del 2007, sez. I n. 19024 del 2005, sez. VI n. 25222 del 2010, sez. III n. 525 del 2020)”, sottolineando l’estraneità alla categoria delle norme imperative “delle regole di comportamento nella fase precontrattuale ed esecutiva del contratto, oltre che “nella fase (...) coincidente con la stipulazione del contratto”.

Particolare rilievo assume la considerazione secondo cui “Il riferimento agli elementi strutturali della (o interni alla) fattispecie negoziale sta a indicare la tipologia della norma che per essere imperativa deve disciplinare direttamente e chiaramente il contenuto specifico ed essenziale del contratto, prima di ogni valutazione inerente alla caratura dell’interesse protetto ed eventualmente leso” (profilo, quest’ultimo su cui la Procedura indugia particolarmente, in linea con isolate pronunce di merito), atteso che “una norma prima di essere imperativa dev’essere prescrittiva di un contenuto, specifico e caratterizzante, inerente al sinallagma contrattuale che possa definirsi essenziale, la mancanza del (o difformità dal) quale renderebbe nullo il contratto (ex art. 1418, commi 1 e 2, in relazione agli artt. 1343, 1345 e 1346 c.c.)”.

Il Collegio condivide la preoccupazione espressa dalle Sezioni Unite circa le ripercussioni sulla sicurezza dei traffici giuridici (valore parimenti fondamentale dell’ordine pubblico economico) di una indiscriminata estensione del perimetro delle nullità contrattuali (sanzione che dovrebbe costituire una reazione *extrema* dell’ordinamento per vizi agevolmente identificabili da un lettore informato) per la gestione di patologie comportamentali ascrivibili a una delle parti: in tali casi, infatti “Il rischio è di minare la sicurezza dei traffici e di esporre il contratto in corso a intollerabili incertezze derivanti da eventi successivi - che non dovrebbero interferire con la questione, che è formale prima che



Sentenza n. 437/2026 pubbl. il 20/01/2026

RG n. 12100/2025

Repert. n. 12100/2026 del 20/01/2026

sostanziale, della validità del contratto stesso - dipendenti dai comportamenti delle parti nella fase esecutiva (come l'inadempimento o l'insolvenza del mutuatario), tali da innescare la crisi del rapporto negoziale con l'esigenza di verificare ex post l'osservanza del limite di finanziabilità. Nessuna delle parti potrebbe fare affidamento sulla stabilità e sulla validità ab origine del contratto stipulato, essendo ben possibile che il valore immobiliare, sia pure oggetto di iniziale perizia estimativa, sia stato inconsapevolmente sopravvalutato".

Orbene appare evidente come le suesposte considerazioni possano iscriversi perfettamente nel quadro della questione ci occupa: la violazione delle regole tecniche che presidono allo svolgimento dell'attività bancaria (oggetto della contestazione della Procedura) rappresenta, infatti, una circostanza il cui accertamento si profila ancor più complesso di quella di una mera attività di sopravvalutazione di un immobile, al punto da richiedere di regola lo svolgimento di una c.t.u., sicché nessun operatore economico razionale "potrebbe fare affidamento sulla stabilità e sulla validità ab origine del contratto stipulato" (si pensi al mercato della cessione dei crediti non performing) in presenza di un rischio concreto di accertamento giudiziale di invalidità per l'altrui violazione di complesse e settoriali regole comportamentali.

Tali rilievi non paiono superabili mediante il ricorso a disposizioni penali: al riguardo il Collegio osserva che "Il ricorso abusivo al credito, di cui all'art. 218 l. fall., è reato di mera condotta e richiede che il credito sia stato ottenuto mediante dissimulazione ai danni dell'ignaro creditore, che può quindi assumere il ruolo di persona offesa" (Cassazione penale sez. V - 24/11/2022, n. 11218): ne consegue che la prospettazione della Procedura, secondo cui la banca avrebbe colposamente ignorato l'insussistenza dei presupposti per accordare i finanziamenti, risulta logicamente incompatibile con la sussistenza del reato di cui all'art. 218 l. fall., fattispecie rispetto alla quale il soggetto finanziatore riveste la qualifica di persona offesa e non può, dunque, concorrere nel reato.

Ritenuta, sulla scorta delle suesposte considerazioni, infondata la questione di nullità dei rapporti di finanziamento da cui origina il credito fatto valere dall'opponente, va successivamente esaminata l'eccezione di compensazione formulata dalla Procedura in via riconvenzionale, previo richiamo (invero improprio) delle norme previste dall'art. 155 CC.II.

Al riguardo osserva il Collegio che, ai fini dell'ammissibilità in questa sede dell'eccezione formulata dalla Procedura (contestata dall'opponente per plurime ragioni), occorra fare riferimento dapprima alla regola generale derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 1243 cpv c.c. e 35 c.p.c.

In altre parole, sebbene in astratto non siano configurabili motivi processuali ostativi alla proponibilità da parte della curatela, in sede di opposizione allo stato passivo, di una eccezione riconvenzionale di compensazione, la valutazione di ammissibilità in concreto dell'eccezione dovrà avere a oggetto la verifica dei requisiti di certezza (salva l'ipotesi di non contestazione) e agevole liquidabilità del credito opposto in compensazione.

Orbene nessuno dei due requisiti ricorre nel caso in esame: infatti la sussistenza del controcredito della Procedura, avente natura risarcitoria, è recisamente contestata dall'opponente; inoltre entrambe le parti hanno chiesto lo svolgimento di una c.t.u. contabile ai fini, non soltanto, della quantificazione dell'eventuale danno, ma altresì dell'accertamento dell'an delle violazioni dedotte.

La giurisprudenza di legittimità si è soffermata su una vicenda sovrapponibile alle presente (in giudizio di opposizione allo stato passivo la curatela eccepiva, in compensazione, un controcredito risarcitorio per abusiva attività di direzione e coordinamento), affermando che " il controcredito opposto in compensazione non abbia né le caratteristiche di certezza né tanto meno quelle di determinabilità sopra prospettate, così rendendo non accoglibile la prospettata compensazione giudiziale. In realtà, il controcredito risarcitorio non può definirsi di facile accertamento né nel suo an né nel suo quantum, richiedendo una complessa istruttoria non demandabile al giudice dell'opposizione allo stato passivo" (Cassazione civile sez. I, 15/04/2019, n.10528).

Firmato Da: CATERINA IMACCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial# 264b9a1c61e374462a0e06f0088049



Sentenza n. 437/2026 pubbl. il 20/01/2026

RG n. /2025

Repert. n. /2026 del 20/01/2026

Invero nel caso esaminato la S.C. si spinge oltre, sollevando talune perplessità sulla “opportunità per la curatela fallimentare di sollevare l’eccezione di compensazione nella sede della verifica dello stato passivo, anziché coltivare il credito risarcitorio sopra descritto nella competente sede giudiziaria per “arricchire” la massa con ulteriori risorse discendenti dal positivo accoglimento della domanda giudiziale così proposta dalla curatela”.

L’inammissibilità in questa sede dell’eccezione di compensazione formulata dalla Procedura, in quanto basata su credito incerto e, comunque, non di agevole e pronta liquidazione, richiedendo una lunga e complessa istruttoria tecnica, assorbe logicamente l’esame della ulteriore questione, invero non di poco momento, sollevata dall’opponente, sotto il profilo del perimetro delle eccezioni opponibili al cessionario del credito, allorchando (i) la cessione sia stata realizzata nell’ambito della legge n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti e (ii) l’istanza di insinuazione al passivo sia stata proposta dalla banca cedente (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/08/2019, n.21843)

Per i suesposti motivi l’opposizione va accolta integralmente, dovendosi ritenere implicitamente disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione logicamente incompatibile con le statuizioni del Collegio.

La pronuncia sulle spese segue la soccombenza nel merito della Procedura: le spese sono quindi liquidate come da dispositivo, sulla scorta del valore della controversia, avuto riguardo ai parametri (medi per le prime due fasi e compresi tra i medi e i minimi per la fase decisionale, svoltasi in forma semplificata) del d.m. 55/2014, per i procedimenti aventi a oggetto l’accertamento del passivo.

P.Q.M.

- 1) in accoglimento dell’opposizione e a modifica dello stato passivo dichiarato esecutivo, dichiara ammesso allo stato passivo della liquidazione giudiziale S.R.L. LIQ. GIUD. N. /2024 il credito di S.R.L., pari ad € 291.102,82 al chirografo, accessori inclusi, per le causali descritte in ricorso, mandando al Curatore quando di competenza;
- 2) dichiara inammissibile l’eccezione di compensazione proposta in via subordinata dalla procedura resistente;
- 3) condanna S.R.L. LIQ. GIUD. N. /2024 al pagamento in favore dell’opponente delle spese processuali, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 15/01/2026.

Il Presidente
Dott.ssa Caterina Macchi

Firmato Da: CATERINA MACCHI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial# 264b9a1c61e374462ace08f0088d9f9

